



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 24 FEBBRAIO 2025

Art. 3 (Accordo)

Congiunto di Cooperazione per la Difesa

1. Le Parti istituiranno un Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa, composto da un ugual numero di Rappresentanti per ogni Parte. 2. Il Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa istituirà gli opportuni meccanismi per l'implementazione di questo Accordo, monitorerà l'implementazione dei successivi Accordi Esecutivi tra le Parti e le intese tra le Autorità competenti, conclusi per l'attuazione del presente Accordo, nominerà punti di contatto per organizzare attività specifiche tra le Parti come richiesto, e risolverà le controversie secondo l'Articolo 13 paragrafo 2. 3. Il Comitato Congiunto di Cooperazione per la Difesa si riunirà ogni anno, alternativamente in ciascun Paese, o come altrimenti determinato dalle Parti.

Versione in vigore dal 25 giugno 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 24 febbraio 2025
Estremi	Legge 12 giugno 2026, n. 106
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-106-2026/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it